

N. 4574/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO  
SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4574/2017 promossa da:

\_\_\_\_\_ - P.Iva e C.F. \_\_\_\_\_ con  
sede legale in \_\_\_\_\_, in persona del Socio  
Accomandatario, sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani, C.F. FBN FNC 48R23  
C933Y del foro di Como, presso il cui studio in Como, via Giocondo Albertoli, n. 9, è elettivamente  
domiciliato ai fini del presente procedimento, il quale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005,  
n. 68 ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 031.242386 ed  
all'indirizzo di posta elettronica certificata franco.fabiani@como.pecavvocati.it

ATTORE

contro

**INTESA SANPAOLO S.p.a.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria  
in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale (interamente versato) di euro 8.731.984.115,92,  
codice fiscale n. 00799960158 e partita IVA 10810700152, iscritta all'Albo Banche al N. 5361,  
nonché presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Torino al n. 00799960158, appartenente al  
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, derivante dalla fusione per incorporazione della "Sanpaolo Imi  
S.p.A." nella "Banca Intesa S.p.A." per atto a rogito Notaio Ettore Morone di Torino in data  
28.12.2006 – Repertorio N. 109.563 – raccolta N. 17.118, subentrata con effetto dal 1° gennaio 2007  
alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere o in fieri, sia in Italia che  
all'estero, in persona della Dott.ssa Sara Caputi, nata a San Fele (PZ) il 01/12/1972, nella sua qualità  
di procuratrice in virtù di procura speciale del 31/05/2017 a rogito Notaio dott.ssa Renata Mariella  
di Milano Rep. n. 39774 – Racc. n. 12560 (doc. 1), rilasciata dall'avvocato Elisabetta Lunati,  
Responsabile della Direzione Legale e Contenzioso di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. nella  
sua qualità di procuratrice di Intesa Sanpaolo S.p.A., rappresentata e difesa, per delega in calce al  
presente atto, dall'Avv. Alfredo Aria del Foro di Milano, C.F. RAILRD46P21F061D ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio, Largo Giardino n. 7 (per le  
comunicazioni della cancelleria e le notificazioni fax n. 0331 598472 – indirizzo PEC  
alfredo.aria@milano.pecavvocati.it)

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

**Conclusioni di parte attrice:**



Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, con riferimento al conto corrente azionato, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello ex lege previsto e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto oltre che il mancato accredito di interessi creditori al saggio ex lege previsto, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 82.776,62 (come risultante dalla esperita CTU a pag. 28) o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, che sarà ritenuta di giustizia.

In ogni caso con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato, e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari Salvis iuribus.

**Conclusioni di parte convenuta:**

**IN VIA PRELIMINARE:** accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle richieste di ricalcolo e/o restitutorie e/o di condanna azionate dalla [REDACTED] sino alla data del 7 luglio 2006, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti di causa, con ogni conseguente effetto e statuizione.

**NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:** rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate da parte attrice, poiché generiche, indeterminate, prescritte, infondate e basate su erronei presupposti logici, giuridici e fattuali, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti di causa.

**IN VIA ISTRUTTORIA:** si contesta integralmente l'elaborato peritale prodotto da parte attrice in quanto inattendibile e fuorviante, per tutti i motivi dedotti, così come le note alla consulenza tecnica contabile d'ufficio depositate da parte avversa.

In merito alla consulenza tecnica contabile d'ufficio, ci si riporta alle osservazioni del consulente di parte di Intesa Sanpaolo in particolare in relazione alle metodologie di calcolo applicate dal nominato CTU, chiedendone l'accoglimento. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, anche relative alla consulenza tecnica contabile d'ufficio integralmente pagate da Intesa Sanpaolo spa.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 7.7.2017, [redacted] agiva in ripetizione avverso Intesa Sanpaolo S.p.a., per sentirla condannare alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti a titolo di interessi, commissioni e spese, complessivamente quantificati in euro 92.296,31 (cifra modificata in euro € 82.776,62 in sede di precisazione delle conclusioni). La pretesa traeva fondamento dal rapporto di conto corrente n. 10/185 acceso dall'attrice presso la filiale di Busto Garolfo (Mi) dell'Istituto Bancario Sanpaolo s.p.a. (oggi confluito per fusione nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo).

Con comparsa di risposta depositata in data 23.11.2017 si costituiva in giudizio Intesa Sanpaolo S.p.a., eccependo in via preliminare e pregiudiziale la nullità della citazione e l'intervenuta prescrizione, e invocando nel merito l'integrale infondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva pertanto il rigetto.

Con ordinanza del 15 maggio 2018 il Giudice disponeva consulenza tecnica al fine di definire i rapporti di dare/avere fra le parti, di individuare eventuali pratiche anatocistiche, ed inoltre di valutare la sussistenza di apposita negoziazione per iscritto dei tassi d'interessi ultra-legali, della commissione di massimo scoperto e delle spese di chiusura del conto.

All'udienza del 23.12.2020 il Giudice, fatte precisare le conclusioni, assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c., riducendo a giorni trenta il termine per il deposito delle comparse conclusionali.

**1. Eccezione di nullità della citazione.**

Questo Giudice preliminarmente rileva la sussistenza delle condizioni di procedibilità della domanda, considerato l'avvenuto esperimento (con esito negativo) del tentativo di mediazione, documentato da parte attrice con l'all'8 della citazione.

Con comparsa di risposta, parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.

Ad avviso di questo Giudice l'eccezione, peraltro non reiterata nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni, dev'essere rigettata.

Dal contenuto dell'atto introduttivo e dai documenti allegati si evince tanto la *causa petendi*, da rinvenirsi nel versamento di somme indebite a titolo di interessi passivi e commissioni ulteriori, sia il *petitum*, espressamente qualificato in termini restitutori.

La domanda inoltre è adeguatamente specifica. Dalla relazione tecnica di cui al doc. 54, si evincono infatti i conteggi matematici sui quali posti a fondamento delle contestazioni mosse in relazione al rapporto di conto corrente n. 10/185 acceso dalla società attrice.

**2. Prescrizione.**

Parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento alle rimesse effettuate sino al 7 luglio 2016, considerando quale primo atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale decennale la raccomandata del 7 luglio 2016. Sostiene, a fondamento di tale eccezione, la natura solutoria dei versamenti, e conseguentemente individua quale *dies a quo* la data di annotazione delle singole rimesse.



La società attrice rileva il carattere ripristinatorio delle rimesse, opinando per la decorrenza del termine prescrizione a far data dalla chiusura del conto corrente n. 10/185, avvenuta in data 7 dicembre 2009. Assume pertanto l'infondatezza dell'eccezione avversaria.

Ad avviso del Giudice l'eccezione è infondata.

In caso di azione ex art. 2033 c.c. esercitata in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente, il termine di decorrenza della prescrizione varia a seconda della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa. Nella prima ipotesi, ravvisabile nel caso in cui i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, il *dies a quo* è da individuarsi nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi addebitati. Invece, nel caso di rimesse ripristinatorie, riscontrabili laddove il passivo non abbia valicato il limite dell'affidamento concesso, il termine decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che in un noto arresto a Sezioni Unite si è così pronunciata: *"l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Sez. Un., Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489 - 01).*

La massima appena evocata, che ha trovato costante applicazione nella giurisprudenza successiva ed ha trovato ulteriore conferma nella recente pronuncia Cass. Sez. Un. 15895 del 2019, dev'essere qui ribadita.

Sin d'ora si sottolinea che la motivazione terrà conto degli esiti della relazione della CTU, depositata in data 8.2.2019. A tal proposito è opportuno evidenziare che le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa; inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni del CTU risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.

Tanto premesso, dall'esame della relazione si evince la natura meramente ripristinatoria delle rimesse operate dalla società attrice sul conto corrente n. 10/185.

Come rilevato dal CTU (pag. 9 della relazione) la documentazione dimessa in atti contiene gli estratti conto scalari dal 1° trimestre 1999 alla chiusura del rapporto (avvenuta il 7/12/2009), nonché gli estratti conto completi per il solo periodo intercorrente fra il 1° trimestre 2004 ed il 4° trimestre 2006.

In relazione al periodo tra il 2004 ed il 2006, la relazione ha rinvenuto (sia dall'esame degli estratti conto che della documentazione della Centrale Rischi) l'apertura di molteplici linee di credito a favore della società attrice, mai soggette a sconfinamento. Rileva il CTU (pag. 20): *"la centrale rischi evidenzia come fossero presenti diverse linee di affidamento concesse da Banca Sanpaolo IMI. La somma di tali linee, "autoliquidanti" conteggiati sull'utilizzato e "a revoca" conteggiati*



sull'accordato operativo, risulta sempre superiore al saldo riportato dagli e/c in esame. Si osserva inoltre come, sempre centrale rischi, mostri che tali linee non fossero mai completamente utilizzate tutte nello stesso periodo". In particolare il CTU richiama esemplificativamente quattro linee di credito (in relazione al 2004), indicando per ciascuna di esse l'importo accordato e l'importo utilizzato, sottolineando come il secondo non sia mai superiore al primo. Come da quesito, il CTU ha operato il calcolo sulla scorta delle originarie annotazioni contabili della banca e non sul saldo cd rettificato.

Aggiunge il CTU, a conferma dell'assenza di sconfinamenti (e quindi di rimesse solutorie) per il periodo 2004/2006, come "per il periodo in oggetto non sia mai stata applicata la c.d. CMS (ossia la commissione di massimo scoperto), generalmente e precedentemente applicata sul picco dello scoperto" (pag. 21).

Con riguardo a tale arco temporale, deve dunque concludersi che le rimesse effettuate siano state meramente ripristinatorie, in quanto versate *intra-fido*. E' pacifico dunque che in relazioni a tali rimesse il termine prescrizione decorra dal 9 dicembre 2009, ovvero dalla data (incontestata) di chiusura del conto, e che dunque la domanda attorea non sia incorsa nella prescrizione.

In merito al periodo dal 1999 al 2004 e dal 2006 al 2009 (in relazione al quale si dispone, come detto, dei soli estratti scalari, e non anche degli estratti conto analitici), il CTU evidenzia l'avvenuta applicazione della CMS "per almeno una linea di credito in uno dei tre mesi" di un trimestre del 2001 (pag. 21 relazione), che permette di desumere l'avvenuto sconfinamento. Precisa tuttavia che le rimesse solutorie non siano né quantificabili né collocabili temporalmente con precisione, in ragione dell'assenza di estratti conto analitici per la fascia temporale in esame.

La giurisprudenza di legittimità, a soluzione di un contrasto interpretativo, ha di recente precisato che "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie" (Cass. Sez. Un. 15895 del 2019). Dunque, mentre all'ente convenuto che voglia eccepire la prescrizione spetta esclusivamente un onere di generica allegazione, la prova della sussistenza di affidamenti ricade nell'onere probatorio del correntista, trattandosi di circostanze volte a dimostrare la finalizzazione ripristinatoria delle rimesse e quindi a destituire di fondamento l'eccezione di prescrizione dell'istituto di credito.

Tuttavia, una volta che l'esistenza di affidamenti sia provata – e nel caso di specie essa, oltre ad essere attestata dal CTU, è incontestata – spetta a quest'ultimo dimostrare l'avvenuto sconfinamento e la sua collocazione temporale, argomenti fattuali tesi a contestare il fondamento delle deduzioni attoree.

Nel caso di specie l'istituto di credito non ha assolto a tale onere probatorio.

In primo luogo, va precisato che le citate osservazioni svolte dal CTU in merito all'applicazione della CMS (pag. 21 relazione) sono esemplificative, in quanto riferite solo ad un periodo del 2001, e non permettono né di determinare per quanto tempo si siano protratti gli sconfinamenti, né di individuare con precisione quali rimesse debbano considerarsi effettivamente solutorie.

Inoltre sia la relazione peritale di parte convenuta (doc. 2) che le osservazioni formulate dal perito in parte in sede di svolgimento delle operazioni peritali, deducendo genericamente la natura solutoria delle rimesse antecedenti al luglio 2006, non specificano per quale ragione debbano intendersi



solutorie. Esse non chiariscono e non provano, per ciascuna di esse, a quanto ammontava l'importo accordato e a quanto ammontava la somma utilizzata dal correntista. Ad assolvere a tale onere di allegazione e prova, del resto, sono insufficienti i tabulati numerici riportati in calce al doc. 2 di parte convenuta, peraltro non leggibili e privi di puntuali commenti esplicativi.

Ne consegue dunque l'infondatezza dell'eccezione, sotto ogni profilo.

Tanto premesso, la domanda attorea merita di essere parzialmente accolta, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

### 3. Interessi ultralegali.

Parte attrice deduce di aver acceso il conto corrente n. 10/185 presso la filiale di Busto Garolfo (Mi) dell'Istituto Bancario Sanpaolo s.p.a.; deduce di aver stipulato un contratto di apertura di conto corrente nel 1976, uno nel 1977, ed infine uno nel 1978. Deduce che la chiusura del conto è avvenuta in data 9 dicembre 2009. Lamenta la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, in violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c., chiedendo pertanto in ripetizione la differenza fra l'ammontare versato e quello che sarebbe dovuto applicando il tasso sostitutivo legalmente previsto.

Parte convenuta eccepisce l'infondatezza della doglianza attorea.

La relazione del CTU (pag. 6) precisa che *“la documentazione contrattuale agli atti può essere riassunta nei seguenti documenti:*

- *Contratto del 13/07/1976: “BENESTARE RELATIVO ALL'APERTURA DEL CONTO CORRENTE INTESTATO A [REDACTED]”, nel quale vengono riportate (pressoché illeggibili) le condizioni che regolano il conto corrente in apertura, C/C n. 73/220737.5/401. Dalla scansione niente si riesce ad evincere in merito a pattuizioni inerenti interessi, spese e commissioni che regolano il conto corrente in parola.*
- *Contratto del 24/02/1977: “BENESTARE DI LETTERA DI APERTURA CONTO CORRENTE INTESTATO A [REDACTED]”, nel quale vengono riportate le condizioni che regolano il conto corrente, C/C n. 73/220737.5/401. Dalla scansione si evince l'applicazione di interessi c.d. “uso piazza”, mentre niente si evince riguarda alla pattuizione dispende e commissioni che regolano il conto corrente in parola.*
- *Contratto del 02/05/1978: “BENESTARE DI LETTERA DI APERTURA CONTO CORRENTE INTESTATO A [REDACTED]”, nel quale vengono riportate le condizioni che regolano il conto corrente in apertura, C/C n. 220737.5/401. Dalla scansione si evince l'applicazione di interessi c.d. “uso piazza”, mentre niente si evince riguarda alla pattuizione di spese e commissioni che regolano il conto corrente in parola.*
- *20/05/1993 Lettera raccomandata di autorizzazione ad emissione assegni, a firma disgiunta dai due soci della Sas, nella quale non vengono esplicitate le condizioni economiche di tale servizio.*
- *06/03/2003 Sottoscrizione contratto con SANPAOLO IMI SPA per l'utilizzo di servizi telematici quali: i) Pagamento elettronico di imposte e contributi e ii) utilizzo del servizio “Links Sanpaolo” che permette di usufruire di funzionalità rendicontative, informative e depositive con riferimento a determinati prodotti e servizi”.*

In sintesi, la relazione peritale evidenzia – in relazione a tutti i documenti contrattuali – la completa pretermissione di previsioni specifiche in merito a spese e commissioni di qualsiasi tipologia; e con



riguardo agli interessi, rileva che in due dei tre testi contrattuali esaminati è presente il riferimento all'uso piazza, mentre nell'ulteriore contratto del 1976 non risulta alcun riferimento a interessi praticati.

L'obbligo di specifica indicazione per iscritto di ogni tasso d'interesse e condizione praticati dalla Banca è oggi sancito dall'art. 117 comma 4 TUB. Rispetto al chiaro tenore normativo del TUB, è evidente l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali in assenza di previsione contrattuale specifica per iscritto.

E' poi pacifica l'illegittimità del richiamo all' "uso-piazza" (come riconosciuto da un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito: da ultimo Tribunale Torino sez. I, 23/09/2020), del tutto inidoneo ad assolvere all'obbligo di precisa indicazione di cui all'art. 117 comma 4 TUB. Tale formula è stata in ogni caso stigmatizzata dalla giurisprudenza anche per i contratti stipulati prima del 1993, in quanto contrastante con il chiaro tenore testuale dell'art. 1284 comma 3 c.c., che presuppone la piena determinatezza degli interessi praticati.

Correttamente, dunque, il Ctu (pag. 7-8 perizia) ha fatto applicazione del quesito formulato provvedendo alla rideterminazione degli interessi secondo il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub.

Il consulente ha provveduto a tale rideterminazione congiuntamente alla determinazione dell'ammontare degli interessi (di cui al seguente punto 4 della presente motivazione), della commissione di massimo scoperto, delle ulteriori spese indebitamente pagate dal correntista. Gli importi di seguito indicati con riferimento a ciascuna delle predette voci devono dunque intendersi già ricalcolate con applicazione del tasso d'interessi sostitutivo.

#### 4. Anatocismo.

In relazione a tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale, la società attrice chiede la ripetizione degli importi indebitamente versati alla Banca a titolo di interessi anatocistici, sia per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, che per il periodo successivo.

Parte convenuta eccepisce la carenza probatoria della domanda attorea, non avendo l'attore prodotto gli estratti conto integrali, bensì solo gli estratti scalari relativi al periodo successivo al 1998.

Ad avviso di questo Giudice la domanda attorea dev'essere parzialmente accolta.

Onde motivare tale conclusione, è necessario preliminarmente valutare il riparto dell'onere probatorio e la documentazione dimessa in atti.

Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in pieno accordo con il disposto dell'art. 2697 c.c., grava il correntista, che agisca in ripetizione dell'indebitato, dell'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento e la natura indebita del medesimo: *"nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione"* (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019, Rv. 656511 - 01).

La Cassazione riconosce che tale prova possa essere offerta anche mediante documentazione diversa dagli estratti conto, laddove questi siano in tutto o in parte mancanti. A tal proposito la Suprema



Corte ha precisato che *“nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto”* (Sez. I - , Sentenza n. 11543 del 02/05/2019, Rv. 653906 - 01).

Fra i documenti diversi dagli “estratti conto” (alludendosi con tale sintagma agli estratti conto analitici), idonei a comprovare il diritto alla ripetizione deve potersi annoverare anche l'estratto conto scalare, quantomeno nell'ipotesi in cui il suo contenuto non venga specificamente contestato da controparte.

Parte della giurisprudenza di merito (di recente, Tribunale Palermo sez. V, 11/01/2019, n.132) invero contesta la valenza probatoria degli estratti scalari ai fini dell'azione di ripetizione, sul presupposto della loro inidoneità a garantire una fedele e accurata ricostruzione dei rapporti di dare/avere fra le parti.

Senza entrare nel merito della condivisibilità di tale massima, con riferimento al caso di specie è dirimente considerare che essa non esonera la parte convenuta dall'onere di contestare specificamente le risultanze degli estratti conto scalari, incorrendo altrimenti nell'applicazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c. I fatti costitutivi della pretesa attorea, in relazione ai quali l'estratto scalare integra (quantomeno) un principio di prova, si considerano infatti provati se non adeguatamente contestati dalla controparte.

Tanto premesso, come si è detto la documentazione dimessa in atti è la seguente: estratti conto scalari per il periodo dal 1999 fino alla chiusura del conto; estratti conto analitici dal 2004 al 2006; nessun estratto conto per il periodo antecedente al 1999.

In relazione al periodo antecedente al 1999 nulla può essere riconosciuto all'attore, non avendo egli prodotto alcuna documentazione idonea a offrire – neppure in maniera indicativa – la prova dell'avvenuto pagamento dell'indebito.

In relazione al periodo a partire dal 1999, fino alla chiusura del conto, la domanda attorea dev'essere accolta.

Il convenuto infatti si è limitato a generiche obiezioni sulla valenza probatoria degli estratti conto scalari, senza indicare specificamente in che modo, nel caso che ci occupa, la ricostruzione dei rapporti dare/avere basata su di essi sia difforme dalla realtà. In altri termini, l'istituto di credito avrebbe dovuto attestare specificamente la divergenza fra il loro contenuto e quello degli estratti di conto corrente analitici: quantomeno, avrebbe potuto e dovuto procedere a tale operazione con riferimento al periodo dal 2004 al 2006, in relazione al quale sono stati prodotti gli estratti in formato analitico.

Inoltre, deve ulteriormente sottolinearsi che gli estratti conto prodotti da parte attrice, sebbene “scalari”, siano comunque sufficientemente completi ed esaustivi nel loro contenuto da consentire al CTU di addivenire a calcoli precisi e (non già meramente approssimativi) in merito al rapporto di dare/avere fra le parti. Anche in ragione di tale considerazione, un aprioristico diniego di tutela fondato sulla natura non analitica degli estratti conto risulta dunque, nel caso di specie, immotivato.

Ciò chiarito, occorre altresì soffermarsi sulla legittimità, nel caso in esame, degli interessi anatocistici capitalizzati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000.

A tal fine, occorre anzitutto sottolineare la piena efficacia della disciplina di fonte secondaria di cui alla delibera CICR del 9.2.2000 rispetto ai rapporti contrattuali svoltisi nel periodo della sua vigenza.





In primo luogo, è infondata la tesi (sollevata da parte attrice) che fa leva sul principio di gerarchia delle fonti per negare l'efficacia della disciplina contenuta nella Delibera. La deroga al divieto di anatocismo è già prospettata dal testo dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative della capitalizzazione composta, in attuazione della disposizione legislativa sopra indicata.

Altresì infondato è il rilievo relativo alla caducazione dell'intero comma 3 dell'art. 25 sopra citato per via della declaratoria d'incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 425/2000.

La pronuncia sull'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, motivata sulla base dell'eccesso di delega, si fondava infatti sul presupposto che la normativa primaria delegante non aveva legittimato una generica sanatoria retroattiva delle clausole anatocistiche; di contro, la pronuncia non muove alcun rilievo circa la legittimità della seconda parte dell'art. 25, comma 3, contenente la delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso.

Interpretando la sentenza della Consulta alla luce della complessiva motivazione, la Cassazione ha da tempo concluso – sulla base delle considerazioni appena svolte – per l'insussistenza di alcun profilo di incostituzionalità in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa (v. in questo senso Cass. n. 6987 del 2019).

Pertanto, anche dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 citato, deve ritenersi tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte contenente la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (art. 7). Tale conclusione si impone anche alla luce di un dato sistematico, considerato che tale facoltà trova fondamento altresì nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”.

In ragione della piena efficacia della deroga al divieto di anatocismo contenuta nel d.lgs. 342/1999, non può dunque accogliersi la tesi secondo la quale la Delibera Cidr del 2000 avallerebbe la sanatoria di una clausola nulla, per la dirimente ragione che la clausola legittimante l'anatocismo non può ritenersi nulla in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera (a condizione naturalmente che siano rispettate le modalità di adeguamento fissate dall'art. 7 della disciplina secondaria).

Ulteriormente, deve aggiungersi – sempre su un piano generale - che il riferimento alle “condizioni precedentemente applicate” contenuto nell'art. 7 della Delibera Cidr 9.2.2000 allude, come si evince dal chiaro tenore normativo, alle effettive pattuizioni che hanno regolamentato il rapporto fra le parti, e non al regime giuridico delle stesse. Sebbene dunque le clausole anatocistiche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera Cidr debbano considerarsi nulle sul piano del regime giuridico (si allude alla nota pronuncia Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004), sul piano dell'effettività del rapporto contrattuale la modifica introdotta con la Delibera ha introdotto (non già un peggioramento, bensì) un miglioramento delle condizioni applicate. Infatti, da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito (praticata nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera), si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.

Con riferimento al caso di specie, parte attrice non ha fornito elementi che permettano di desumere, su un piano effettuale, il concreto peggioramento delle condizioni applicate. Deve dunque ritenersi, in applicazione dell'art. 7 della Delibera, che l'adeguamento soggiaccia non già alla pattuizione



specifica per iscritto delle nuove condizioni, bensì al meno gravoso onere di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e di comunicazione al correntista.

Orbene, l'Istituto di credito ha dimostrato sia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione tramite estratto conto (rispettivamente, doc. 3 e 4 di parte convenuta).

Pertanto la capitalizzazione composta degli interessi per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera Cidr deve ritenersi, nel caso di specie, consentita.

La relazione CTU (pag. 14) in relazione al periodo 1999-2009, determina i rapporti di dare/avere fra correntista e cliente, all'esito del ricalcolo degli interessi ultralegali, come segue: "applicando la capitalizzazione degli interessi, si ottiene un importo di interessi passivi riconteggiati al legale pari a 37.871 Euro, che confrontati ai 101.873 applicati dalla Banca porta ad un saldo positivo a favore del cliente di 64.001 Euro".

Deve dunque concludersi che l'importo dovuto dalla Banca per la percezione indebita d'interessi è complessivamente pari a 64.001,46 euro (vedasi altresì dal prospetto conclusivo della relazione CTU, pag. 24, da cui si evince la cifra appena menzionata).

Tale cifra, come sottolinea il CTU (pag. 9 e 10) tiene conto della decurtazione per gli interessi ultralegali privi di specifica pattuizione scritta.

#### **5. Commissione di massimo scoperto e spese di chiusura periodiche.**

Parte attrice lamenta l'indebita percezione di un importo pari a euro 2982,81, conseguito dalla Banca nell'arco dell'intero rapporto contrattuale a titolo di Commissione di Massimo Scoperto. Lamenta a tal proposito la mancata pattuizione scritta della Commissione, oltre che la sua nullità per difetto causale.

Il correntista si duole inoltre dell'indebita applicazione di spese fisse di chiusura trimestrale del conto, non previste dai contratti di apertura di conto corrente, e purtuttavia periodicamente applicate dalla Banca.

La relazione del CTU (pag. 15) evidenzia che "*non è presente agli atti alcuna pattuizione di sorta inerente all'esplicitazione di applicazione e conteggio di calcolo della CMS per il conto corrente oggetto di analisi*". Conseguentemente il CTU ha correttamente ritenuto indebite "*le CMS applicate per tutto il periodo oggetto di analisi<sup>1</sup>, ossia sono da ritenersi illegittimi importi addebitati per una cifra pari a 2.892,80 Euro*".

Alla stregua delle condivisibili considerazioni svolte dal CTU, deve accogliersi la doglianza relativa alla mancata pattuizione scritta della Commissione, restando dunque assorbita quella relativa alla nullità per difetto di causa.

Deve pertanto condannarsi l'istituto convenuto al versamento della somma di 2.892,80 euro in favore dell'attore.

Per le medesime ragioni è da reputarsi indebita la percezione di importi corrisposti a titolo di spese per chiusura del conto. Tali importo sono quantificati dal CTU (per tutto il periodo dal 1999 al 2009) in una cifra pari a 4.576,68 Euro (pag. 17 della relazione).

---

<sup>1</sup> ovvero dal 1999 al 2009.



Le cifre appena indicate, come sottolinea il CTU (pag. 9 e 10), tengono conto della decurtazione per gli interessi ultralegali privi di specifica pattuizione scritta.

#### **6. Conclusioni.**

La relazione del CTU (pag. 24) evidenzia che il saldo finale del conto corrente all'epoca della sua chiusura era pari a 0,00. Pertanto il suo ammontare non influisce sulla quantificazione dei rapporti di dare/avere fra le parti.

Riassumendo, parte convenuta deve essere condannata a rifondere alla società attrice, a titolo di indebita percezione di interessi commissioni e spese aggiuntiva, la somma pari a euro 71.470,94, dato dalla sommatoria dei seguenti importi: 64.001,46 euro a titolo interessi, 2.892,80 euro a titolo di CMS, 4.576,68 euro a titolo di spese per chiusura trimestrale del conto.

Su tale importo devono essere riconosciuti all'attore gli interessi al saggio legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo.

#### **7. Spese.**

Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).

Nel caso di specie, all'esito del giudizio la parte convenuta è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese di [REDACTED] non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.

Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014. Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, per complessivi € 13.430,00 per compenso. Spettano altresì agli attori € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge. Inoltre, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di CTU.

Le spese così calcolate devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario.

#### **P. Q. M.**

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

**accoglie**



parzialmente la domanda svolta da Apprettificio di Busto Garolfo di Quadrelli Gianluigi S.a.s. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a.

e, per l'effetto,

**condanna**

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a favore di Apprettificio di Busto Garolfo di Quadrelli Gianluigi S.a.s. la somma di euro 71.470,94, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data di notificazione della citazione al saldo effettivo;

letti gli artt. 91 e ss c.p.c.,

**condanna**

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a favore di Apprettificio di Busto Garolfo di Quadrelli Gianluigi S.a.s. a titolo di refusione delle spese del processo: € 13.430,00 per compenso, oltre a € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario;

**pone**

in via definitiva le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa, a carico in via esclusiva di Intesa Sanpaolo S.p.a., con diritto di ripetere da Intesa Sanpaolo S.p.a. quanto l'Attrice abbia eventualmente anticipato al CTU.

Sentenza resa in Busto Arsizio (Va), 18.02.2021.

**Il Giudice**  
*Dott. Angelo Farina*

